

## RENTRI: Domande e Risposte Frequenti (FAQ)

### Sommario

1. Iscrizione al RENTRI .....	2
2. Numero dei dipendenti.....	4
3. Autenticazione e Accesso .....	5
4. Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) .....	6
5. Registro Cronologico di Carico e Scarico .....	8
6. Unità locale .....	11
7. Trasmissione Dati al RENTRI .....	12
8. Diritti e Contributi.....	12
9. Sanzioni.....	13

## 1. Iscrizione al RENTRI

Domanda	Risposta
<p><b>Chi è obbligato a iscriversi al RENTRI?</b></p>	<p>Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti di cui all'art. 188-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;</li> <li>• i produttori di rifiuti pericolosi;</li> <li>• gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari;</li> <li>• i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;</li> <li>• i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti. Rientrano in questa categoria:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;</li> <li>○ i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;</li> <li>○ i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti,</li> <li>○ i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue;</li> <li>○ i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Quindi, non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione e costruzione, indipendentemente dal numero dei dipendenti.</b></p>
<p><b>I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI possono iscriversi volontariamente?</b></p>	<p>I soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI possono iscriversi volontariamente. In questo caso, al momento dell'iscrizione vengono applicate le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.</p>
<p><b>Le imprese edili che non producono rifiuti pericolosi si devono iscrivere al RENTRI?</b></p>	<p>Le imprese edili che producono solo rifiuti non pericolosi non devono iscriversi al RENTRI.</p>

<p><b>Nel caso in cui un'impresa produca all'improvviso un rifiuto pericoloso, deve iscriversi al RENTRI? Se sì, con quale scadenza?</b></p>	<p>Nel momento in cui un'impresa produce un rifiuto pericoloso, scatta l'obbligo di iscrizione al RENTRI.</p> <p>Dal punto di vista della tempistica, se al momento della produzione del rifiuto pericoloso non sono ancora scaduti i termini dei tre scaglioni previsti dal DM 59/2023, l'impresa si iscriverà nello scaglione di appartenenza, in funzione del numero dei suoi dipendenti.</p> <p>Se, sulla base del numero dei suoi dipendenti, è già passato il termine per lo scaglione di appartenenza, l'impresa si iscrive nel momento in cui ha prodotto il rifiuto pericoloso.</p>
<p><b>Un'impresa edile che produce anche rifiuti pericolosi presso la sede legale, quando deve iscriversi?</b></p>	<p>L'impresa edile che produce anche rifiuti pericolosi presso la sede legale dovrà valutare il numero dei suoi dipendenti e, in base a questo, si iscriverà in uno dei tre scaglioni previsti dal DM 59/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>dal 15.12.2024 al 13.2.2025</b>: produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;</li> <li>- <b>dal 15.6.2025 al 14.8.2025</b>: produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti;</li> <li>- <b>dal 15.12.2025 al 13.2.2026</b>: produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.</li> </ul>
<p><b>L'operatore che svolge più di un'attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione come si iscrive al RENTRI?</b></p>	<p>L'operatore che svolge più attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, si iscrive per ciascuna attività da esso svolta.</p> <p>Ad esempio, il produttore iniziale di rifiuti pericolosi che è anche trasportatore a titolo professionale, dovrà iscriversi al RENTRI sia in qualità di produttore che di trasportatore, provvedendo a due iscrizioni distinte.</p>
<p><b>I soggetti iscritti alla categoria 2 bis che trasportano rifiuti da essi stessi prodotti, devono iscriversi al RENTRI come trasportatori?</b></p>	<p>Gli enti e le imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti (pericolosi e non pericolosi) iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2 bis, non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI in qualità di trasportatori, poiché tale attività non è considerata trasporto a titolo professionale.</p> <p>In ogni caso, tali soggetti saranno tenuti ad iscriversi in qualità di produttori laddove producessero rifiuti speciali pericolosi.</p>
<p><b>I soggetti iscritti in categoria 9 e 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali devono iscriversi al RENTRI?</b></p>	<p>I soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie 9 e 10 devono iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, con le tempistiche fissate per questi dal Regolamento in relazione al numero di dipendenti.</p>
<p><b>I trasportatori devono iscriversi al RENTRI?</b></p>	<p>Devono iscriversi al RENTRI i trasportatori che effettuano l'attività di trasporto a titolo professionale e, quindi, se iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1, 4 e 5.</p> <p>Questi soggetti sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.</p>

## 2. Numero dei dipendenti

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>Come si calcolano i dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?</b>	Il numero dei dipendenti, ai fini del calcolo per l'iscrizione al RENTRI, deve essere riferito esclusivamente a coloro che, al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui si effettua l'iscrizione, lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro subordinato e che, in funzione di questo, percepiscono una remunerazione.
<b>Il numero dei dipendenti si riferisce all'impresa o all'Unità locale?</b>	Il numero dei dipendenti si riferisce all'impresa e non alla singola Unità locale.
<b>Come si effettua il calcolo dei dipendenti part time e stagionali?</b>	I dipendenti a tempo parziale e stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative, così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.
<b>Ai fini del calcolo dei dipendenti, cosa si intende per "a libro paga"?</b>	Nelle FAQ predisposte dal MASE, e disponibili nell'area "Supporto" del portale ( <a href="https://www.rentri.gov.it/supporto">https://www.rentri.gov.it/supporto</a> ), il termine "a libro paga" viene utilizzato per identificare quei soggetti che hanno con l'impresa un contratto di lavoro subordinato e, in funzione di questo, percepiscono una remunerazione.
<b>Gli amministratori e i soci che percepiscono un emolumento dall'impresa devono essere conteggiati come dipendenti?</b>	<p>Il solo fatto di percepire un emolumento da parte dell'impresa non è sufficiente a qualificare un soggetto come dipendente, ma occorrerà verificare l'effettivo rapporto che intercorre tra questo e l'impresa.</p> <p>I soci, gli amministratori, i titolari e simili, non sono conteggiati come dipendenti, salvo il caso in cui questi abbiano con l'impresa un rapporto di lavoro subordinato e che, in funzione di questo, percepiscono una remunerazione.</p>

### 3. Autenticazione e Accesso

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>Per procedere all'iscrizione dell'operatore al RENTRI, occorre utilizzare lo SPID dell'amministratore?</b>	Per effettuare l'iscrizione al RENTRI occorre essere muniti di un dispositivo di autenticazione digitale (spid persona fisica, spid persona giuridica, spid persona fisica ad uso professionale, CNS, CIE) riferito al legale rappresentante dell'impresa.
<b>L'incaricato può operare nel RENTRI con lo SPID personale?</b>	Per operare nel RENTRI l'incaricato può operare con i suoi dispositivi di autenticazione digitale personali (spid persona fisica, spid persona giuridica, spid persona fisica ad uso professionale, CNS, CIE). Il sistema accetta tutti i tipi di dispositivi SPID per i quali sia stato abilitato il livello di sicurezza 2 (username, password e codice OTP o App).
<b>L'incaricato può operare sul RENTRI con uno Spid diverso da quello personale?</b>	<p>Con riferimento alle modalità di accesso al RENTRI per i soggetti incaricati, il DM 143/2023 ammette la possibilità di utilizzare tutti i tipi di Spid disponibili purché abbiamo un livello di sicurezza di tipo 2 (username, password e codice OTP o App).</p> <p>Si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel caso di Spid persona fisica, risulterà tracciata l'identità della persona fisica che effettua le operazioni.</li> <li>- Nel caso di Spid persona giuridica, risulterà tracciata solo la persona giuridica (cioè, l'impresa con il suo CF) e non sarà invece identificata la persona fisica che effettua l'operazione.</li> <li>- Nel caso di Spid uso professionale persona fisica, risulterà tracciata l'identità della persona fisica che effettua le operazioni e il fatto che sta agendo per scopi professionali.</li> </ul> <p>Di conseguenza l'impresa, sulla base della propria organizzazione interna, in alternativa all'utilizzo da parte degli incaricati di un proprio SPID personale, può scegliere indifferentemente se dotarli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPID persona giuridica, che identifica l'impresa ma non la persona fisica che lo utilizza;</li> <li>- SPID persona fisica ad uso professionale, che identifica la persona e il fatto che questa opera per scopi professionali.</li> </ul>

## 4. Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>È possibile stampare FIR vuoti?</b>	Il sistema permette di stampare FIR vuoti vidimati digitalmente, da compilare in un momento successivo all'emissione.
<b>Quanti FIR in bianco si possono stampare alla volta?</b>	Allo stato attuale il sistema non permette la generazione in blocco di FIR vuoti da poter stampare; in ogni caso, è possibile emetterne e stamparne singolarmente un numero illimitato.
<b>Quando entreranno in vigore i FIR digitali, come avverrà la compilazione da parte dei vari soggetti?</b>	<p>I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI, a partire dal 13.2.2026 dovranno utilizzare il FIR in formato digitale.</p> <p>Il FIR digitale verrà poi aggiornato da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione, tramite i propri sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto.</p> <p>Tutti i soggetti coinvolti, dovranno sottoscrivere il FIR digitale con firma elettronica.</p> <p>Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il trasportatore potrà scegliere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accompagnare il rifiuto da una stampa cartacea del formulario digitale, secondo il modello riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n. 59;</li> <li>- Esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui alle Modalità Operative approvate con D.D. n. 143 del 06/11/2023.</li> </ul> <p><b>Si precisa che, i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI continueranno a tenere il FIR in modalità cartacea anche dopo il 13.2.2026.</b></p>
<b>Nel caso di vidimazione in bianco dei FIR, l'impresa può apporre il proprio "timbro"?</b>	È possibile apporre il timbro dell'impresa sui FIR vidimati, l'importante è che siano riportate tutte le informazioni necessarie ad identificare l'impresa stessa (nome, indirizzo del produttore, ecc.).
<b>Quando entrano in vigore i nuovi FIR vidimati elettronicamente?</b>	A partire dal 13/2/2025 entreranno in vigore i nuovi modelli di FIR e questi dovranno essere obbligatoriamente vidimati digitalmente, a prescindere dall'obbligo o meno di iscrizione al RENTRI.
<b>È possibile compilare parzialmente i FIR vidimati prima della stampa?</b>	<p>Al momento non è ammessa la possibilità di una compilazione digitale parziale. Per cui, l'operatore può scegliere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- produrre il FIR in bianco, per compilarlo in un momento successivo;</li> <li>- produrre il FIR compilato in ogni sua parte.</li> </ul>

<p><b>Dopo il 13.2.2025 sarà possibile utilizzare i FIR vecchio modello?</b></p>	<p>A partire dal 13.2.25 i vecchi format non potranno più essere utilizzati, da questa data sarà infatti obbligatorio adottare il nuovo modello di formulario vidimato digitalmente.</p>
<p><b>I FIR vecchio modello mai utilizzati ma vidimati, devono essere buttati?</b></p>	<p>Per i formulari non compilati non sussiste alcun obbligo di conservazione. Tuttavia, per maggiore prudenza, l'operatore può scegliere di annullarli e conservarli.</p> <p>Per quanto riguarda i formulari compilati, invece, è obbligatorio conservarli per almeno 3 anni.</p>
<p><b>I soggetti non obbligati a iscriversi al RENTRI che hanno bisogno di produrre il FIR come possono ottenere i nuovi format?</b></p>	<p>Per emettere e vidimare i nuovi format di FIR i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI devono procedere alla Registrazione, accedendo tramite l'area "Produttori di rifiuti non iscritti". Questa funzione permette all'operatore di svolgere gratuitamente diverse operazioni: emissione, vidimazione, compilazione e stampa dei formulari.</p>
<p><b>È preferibile emettere e stampare più di un FIR vuoto?</b></p>	<p>Si suggerisce di dotarsi di un numero di FIR sufficienti a coprire la mole di attività generalmente svolta dall'impresa. Il consiglio è quindi quello di generarne un numero considerevole e distribuirli ai vari soggetti impegnati nell'attività dell'impresa.</p>
<p><b>Come deve avvenire la compilazione del FIR cartaceo da parte degli operatori coinvolti nel trasporto?</b></p>	<p>Il FIR deve essere compilato da tutti i soggetti coinvolti nel trasporto del rifiuto.</p> <p>Il produttore può avvalersi del supporto del trasportatore per la compilazione del FIR; tuttavia, ciascun soggetto è direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nella parte di FIR di propria competenza.</p> <p>Nello specifico la gestione del FIR cartaceo deve avvenire nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il produttore dei rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il nuovo format di FIR cartaceo vidimato digitalmente, compilandolo tramite portale o dopo averlo stampato e lo firma in maniera autografa in due copie.</li> <li>- Il trasportatore firma entrambe le copie del formulario in maniera autografa e lascia una di esse al produttore. Il trasportatore può integrare la copia in suo possesso aggiungendo eventuali ulteriori informazioni relative ad eventi straordinari accaduti durante il trasporto (per esempio sosta tecnica o trasbordo parziale o totale).</li> <li>- Il destinatario nel momento in cui riceve la copia del formulario, la integra con le informazioni di sua competenza (accettazione o respingimento, data, quantità accettata), la sottoscrive e la trattiene rilasciandone una riproduzione al trasportatore.</li> </ul>

	<p>Il trasportatore provvede a trasmettere la copia del FIR sottoscritto dal destinatario a tutti gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto e riportati nel FIR. La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:</p> <p>a) consegna diretta; b) posta elettronica certificata; c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.</p>
--	--

## 5. Registro Cronologico di Carico e Scarico

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p><b>Quando entrerà in vigore il nuovo format di Registro cronologico di carico e scarico?</b></p>	<p>Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore il nuovo format di Registro di carico e scarico e non sarà più possibile utilizzare i vecchi modelli.</p>
<p><b>Dove è possibile scaricare il nuovo format di Registro cronologico di carico e scarico?</b></p>	<p>Il nuovo format di Registro cronologico di carico e scarico può essere scaricato accedendo al portale del RENTRI.</p> <p>Fino al momento della sua iscrizione, l'operatore può scaricare il nuovo modello accedendo all'area "Produttori di rifiuti non iscritti" dopo essersi Registrato.</p> <p>Dal momento dell'iscrizione al RENTRI, l'operatore può reperire il nuovo modello accedendo alla sua area personale, tramite la funzione "Operatori".</p>
<p><b>Quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del Registro di carico e scarico? Il RENTRI ha previsto nuove figure di soggetti obbligati alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico?</b></p>	<p>I soggetti obbligati alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico sono elencati all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,</li> <li>• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,</li> <li>• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,</li> <li>• i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti,</li> <li>• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,</li> <li>• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta.</li> </ul>



	<p><b>Il RENTRI non ha apportato modifiche all'art. 190 del D.lgs. 152/2006; di conseguenza, rimangono obbligati alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico i medesimi soggetti che erano obbligati prima dell'entrata in vigore del RENTRI.</b></p>
<p><b>La modalità di tenuta del Registro cronologico di carico e scarico cambia in base al momento in cui l'operatore si iscrive al RENTRI?</b></p>	<p>La modalità di tenuta del Registro cronologico di carico e scarico cambia in base al momento in cui l'operatore si iscrive al RENTRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al momento dell'iscrizione, il Registro può essere tenuto in modalità cartacea;</li> <li>• dal momento dell'iscrizione, il Registro dovrà essere tenuto esclusivamente in modalità digitale.</li> </ul>
<p><b>Quali sono i tempi di conservazione del Registro cronologico di carico e scarico?</b></p>	<p>I tempi di conservazione del Registro cronologico di carico non sono stati modificati con l'entrata in vigore del RENTRI per cui, ai sensi dell'art. 190, comma 10 del D.lgs. 152/2006, questo deve essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.</p>
<p><b>Entro quali termini devono essere effettuate le annotazioni nel Registro cronologico di carico e scarico?</b></p>	<p>I termini per effettuare le annotazioni sul Registro cronologico di carico non sono stati modificati con l'entrata in vigore del RENTRI. Nello specifico, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006, questi variano a seconda dell'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produttori di rifiuti: entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;</li> <li>• Soggetti che effettuano raccolta e trasporto: entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;</li> <li>• Soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento: entro 2 giorni dalla presa in carico;</li> <li>• Commercianti, intermediari e consorzi: entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino.</li> </ul>
<p><b>Quando devono essere trasmessi i dati del Registro cronologico di carico e scarico al RENTRI?</b></p>	<p>L'operatore deve trasmettere al RENTRI i dati annotati sul Registro cronologico di carico e scarico entro la fine del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta l'ultima annotazione.</p>
<p><b>In caso di registrazione errata, è possibile procedere con rettifica?</b></p>	<p>A fronte della necessità di integrare o modificare una precedente registrazione di carico o di scarico, già annotata sul registro, è possibile effettuare una operazione di rettifica.</p> <p>L'operazione di rettifica segue la numerazione progressiva all'interno del registro e riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campi 1 e 2: numero progressivo su base annuale e data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica.</li> <li>- Campo 6 - Rettifica: numero registrazione e data dell'operazione di carico o scarico che si vuole integrare o modificare.</li> </ul>

<p><b>Come si procede all'annullamento di una registrazione nel Registro cronologico di carico e scarico?</b></p>	<p>L'annullamento di una registrazione avviene attraverso la rettifica. In questo caso, oltre alla compilazione dei campi 1 e 2, nel campo 6 indicare il numero di registrazione che si intende annullare; non va compilato alcun altro campo.</p> <p>Il soggetto, che procede all'annullamento di una operazione nel proprio registro, deve specificare il motivo dell'annullamento al campo 42 (Annotazioni): ad esempio, "registrazione eseguita per errore sul presente registro in quanto di competenza di altro registro"; "registrazione duplicata inserita per errore" o "inserita una seconda volta", etc.</p>
<p><b>Se un'impresa edile produce sia rifiuti pericolosi che non pericolosi deve inserire nel Registro di carico e scarico anche i rifiuti non pericolosi derivanti dalla sua attività?</b></p>	<p>Con specifico riferimento ai rifiuti prodotti nell'ambito di attività edile, l'art. 190 del D.lgs. 152/2006 prevede che debbano essere inseriti nel Registro cronologico di carico e scarico i dati relativi ai soli rifiuti pericolosi.</p> <p>Pertanto, se un'impresa edile produce sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, non dovrà inserire nel Registro di carico e scarico i rifiuti non pericolosi derivanti dalla sua attività.</p>
<p><b>Con l'iscrizione al RENTRI, come avviene la numerazione del Registro cronologico di carico e scarico digitale?</b></p>	<p>Al momento dell'iscrizione al RENTRI il Registro cronologico di carico e scarico deve essere tenuto in modalità digitale. In caso di annotazioni avvenute prima della data di iscrizione, sarebbe preferibile proseguire con una numerazione progressiva; tuttavia, non è obbligatorio.</p> <p>L'operatore può quindi scegliere di ripartire dalla n. 1 o utilizzare la numerazione consecutiva rispetto al Registro di carico e scarico tenuto in modalità cartacea.</p>
<p><b>Quando è necessario compilare la voce "descrizione del rifiuto" nel campo "identificazione del rifiuto"?</b></p>	<p>La voce "descrizione del rifiuto" (campo 10) deve essere compilata solo per i rifiuti che terminano con le cifre 99 nel codice EER. Per tutti gli altri rifiuti, è sufficiente indicare il codice EER senza ulteriore descrizione.</p>
<p><b>Come deve essere compilata la voce relativa alle "Quantità" nel Registro cronologico di carico e scarico?</b></p>	<p>La voce "Quantità" (campo 13) può contenere anche un valore stimato, qualora non sia disponibile uno strumento adeguato alla pesatura precisa, da comunicare in Kg o Litri.</p>
<p><b>Come deve essere compilata la voce "destinato a" (campo 15)?</b></p>	<p>La voce "destinato a" (campo 15) deve essere compilata specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'operazione di recupero (indicata con R) o</li> <li>• l'operazione di smaltimento (indicata con D).</li> </ul>
<p><b>Come deve essere compilato il campo relativo al peso</b></p>	<p>La voce "peso verificato a destino" (campo 25) deve essere compilata solo al momento della ricezione della copia completa del FIR, sulla base del peso effettivamente verificato a destino, espresso in kg.</p>

“verificato a destino” (campo 25)?	
Quando va compilato il campo 29 “altro” nell’ambito del respingimento?	Il campo “altro” (campo 29) deve essere compilato in caso di respingimento del rifiuto. La compilazione di questo campo sostituisce l’obbligo di annotare la presa in carico del rifiuto respinto.

## 6. Unità locale

Domanda	Risposta
Cosa si intende per Unità Locale ai fini dell’iscrizione al RENTRI?	Il DM 59/2023 all’art. 3, comma 1, lett. a) definisce l’unità locale come <i>“una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”</i> .
Come avviene l’iscrizione al RENTRI nel caso in cui l’impresa svolge l’attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione in più Unità Locali?	L’operatore deve iscrivere al RENTRI ciascuna Unità locale in cui svolge l’attività da cui deriva l’obbligo della sua iscrizione. L’operatore può scegliere tra due modalità di iscrizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Iscrizione centralizzata:</b> un’unica pratica di iscrizione per tutte le Unità Locali, anche se ubicate in contesti territoriali differenti.</li> <li>- <b>Iscrizione indipendente:</b> una pratica distinta per ogni Unità Locale.</li> </ul> In entrambi i casi, le pratiche sono associate al medesimo codice fiscale dell’operatore.
Il cantiere è considerato Unità Locale?	La definizione di cantiere (art. 89 del D.lgs. 81/2008) non coincide con quella di Unità locale (art. 3, comma 1, lett. a) DM 53/2013) poiché questo è generalmente temporaneo e mobile. Con la <b>Circolare 27 settembre 2024</b> (n. 01754222) il MASE ha specificato che, solo laddove all’interno del cantiere venga svolta un’attività di tipo stabile, questo si può considerare come Unità locale.
Quando un cantiere edile è considerato Unità locale?	Un cantiere edile è considerato Unità Locale, e quindi deve essere iscritto al RENTRI, solo se sono soddisfatte entrambe queste condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzione di rifiuti pericolosi;</li> <li>• Esercizio stabile dell’attività.</li> </ul>
Cosa si intende per attività stabile del cantiere edile?	Con la <b>Circolare 27 settembre 2024</b> (n. 01754222) il MASE ha chiarito che un cantiere può essere considerato stabile se, ad esempio, questo è organizzato in modo tale da avere al suo interno un ufficio, un magazzino, e simili.

<p><b>Se il rifiuto pericoloso viene prodotto in un cantiere che non può essere considerato come Unità locale, l'operatore come adempie all'obbligo di iscrizione?</b></p>	<p>Se il rifiuto pericoloso viene prodotto in un cantiere che non può essere considerato come Unità locale, poiché manca l'elemento della stabilità, l'operatore iscriverà al RENTRI la sede legale e il rifiuto risulterà prodotto fuori dall'Unità locale.</p>
--	--

## 7. Trasmissione Dati al RENTRI

Domanda	Risposta
<p><b>Quando un'impresa deve comunicare i dati del registro di carico e scarico al RENTRI?</b></p>	<p>I dati del registro di carico e scarico devono essere comunicati ogni mese inserendo le operazioni riferite al mese precedente. Ad esempio, entro fine marzo dovrò comunicare i dati di febbraio. Tuttavia, posso comunicarli anche prima, nei termini dell'operazione che si va a fare e comunque mensilmente entro la fine del mese successivo.</p>
<p><b>Quando un'impresa deve trasmettere i dati del formulario digitale dei rifiuti pericolosi a RENTRI?</b></p>	<p>L'obbligo di trasmissione dei dati del FIR al RENTRI decorre dal 13 febbraio 2026, data in cui entrerà in vigore il FIR digitale.  In particolare, il produttore dovrà trasmettere il formulario dei rifiuti pericolosi entro 10 giorni lavorativi dalla partenza del viaggio.</p>

## 8. Diritti e Contributi

Domanda	Risposta
<p><b>Quali sono i costi di iscrizione al RENTRI?</b></p>	<p>L'iscrizione al RENTRI prevede il pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è fisso per ciascun operatore, e di un contributo annuale, il cui importo varia a seconda della categoria di appartenenza dell'operatore e del numero dei suoi dipendenti. I costi di iscrizione si applicano per ogni Unità Locale.</p>
<p><b>Quando devono essere effettuati i pagamenti?</b></p>	<p>Il diritto di segreteria e il contributo annuale per il primo anno devono essere versati al momento dell'iscrizione. Successivamente, gli importi devono essere versati entro il 30 aprile di ogni anno.</p>
<p><b>Esistono costi aggiuntivi legati all'iscrizione al RENTRI?</b></p>	<p>Ogni variazione apportata alla pratica di iscrizione al RENTRI comporta il pagamento di un diritto di segreteria (art. 14, comma 4 del DM 59/2023). Così come la pratica di annullamento.</p>

<b>Quali sono le modalità di pagamento?</b>	Il pagamento deve essere effettuato attraverso le modalità previste per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, tramite il servizio PagoPa, online o presso i locali commerciali abilitati.
---	---

## 9. Sanzioni

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>Quali sono le sanzioni previste in caso di mancata o irregolare iscrizione al RENTRI?</b>	La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell'art. 258, commi 10, 11 e 12, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
<b>Quali sono le sanzioni per la mancata trasmissione dei dati al RENTRI?</b>	La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell'art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59. Tali sanzioni sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.